

(N. 1780)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1982

Aumento del contingente del personale fuori ruolo della pubblica istruzione presso il Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, sancisce il diritto-dovere dello Stato di « fondare, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni italiane educative e culturali ». Il medesimo regio decreto al successivo articolo 2 dispone che « l'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle istituzioni di cui all'articolo 1 è esercitata dal Ministero degli affari esteri », il quale si avvale, nella sua azione di amministrazione e vigilanza sulle istituzioni predette, di un contingente di funzionari e insegnanti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione che all'epoca del citato decreto era fissato in 15 unità (art. 3).

Successivamente, allargandosi ogni anno di più la sfera degli interventi ministeriali nel settore dell'educazione e della cultura, si è cercato di adeguare alle nuove esigenze anche il contingente del personale di ruolo da impegnare in esse. Si è così ottenuto un incremento di altre 5 unità con la legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e un'ulteriore incremento di 10 unità con la legge 31 ottobre 1967, n. 1079.

La Direzione generale per la cooperazione culturale scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri, cui è demandata la competenza sulle istituzioni educative e culturali, dispone pertanto a tutt'oggi di sole 30 unità di personale di ruolo della Pubblica

istruzione per assolvere ai compiti non solo di promozione culturale ma anche di amministrazione e vigilanza sulle istituzioni già esistenti e sul personale addetto e in particolare su:

79 Istituti di cultura e 7 sezioni staccate ivi comprese le sezioni archeologiche;

1118 unità di personale di ruolo e non di ruolo in essi impegnato;

384 scuole (statali, legalmente riconosciute, funzionanti con presa d'atto e meramente private);

2470 docenti di ruolo e non di ruolo, a carico dell'Erario e non, in esse impegnati.

Inoltre, iniziative scolastiche e di assistenza scolastica sono anche promosse e gestite a cura della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali, in conformità di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Anche detta legge dispone (art. 12) che « per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni » di cui ai predetti articoli siano « messi a disposizione del Ministero degli affari esteri fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione ».

Nei circa dieci anni trascorsi dalla istituzione anche le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica di cui è com-

petente la Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali sono però di gran lunga aumentate. A dare un'idea abbastanza approssimativa di esse si riportano alcune cifre essenziali:

a) classi di inserimento n. 803, assistiti n. 14.519;

b) corsi di lingua e cultura italiana n. 9.103, assistiti n. 192.337;

c) corsi di preparazione alla licenza elementare e media n. 375, assistiti n. 6.825;

d) corsi di scuola popolare n. 163, assistiti n. 2190;

e) nidi di infanzia e scuole materne n. 1.409, assistiti n. 17.550.

Lo sviluppo delle predette attività scolastiche e di assistenza comporta l'impiego di:

99 docenti di ruolo;

2.940 incaricati locali, a carico dell'Erario e non;

497 non docenti incaricati locali, a carico dell'Erario e non.

La situazione sopra illustrata impone di adeguare i contingenti di funzionari e insegnanti del Ministero della pubblica istruzione a disposizione del Ministero degli affari esteri, al che si provvede con il presente disegno di legge, che eleva a 60 e a 40 unità il personale che può essere collocato fuori ruolo, a detti fini, rispettivamente ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, e della legge 3 marzo 1971, n. 153.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero dei funzionari e del personale direttivo, ispettivo e insegnante, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, che può essere messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a norma dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni e integrazioni, per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali italiane all'estero, è elevato a 60 unità, a decorrere dall'anno 1982.

Art. 2.

Il numero dei funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, che è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è elevato a 40 unità, a decorrere dall'anno 1982.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.